

luogo e data FOGGIA 26/03/2021

Spett.le
Tribunale di FOGGIA
VIALE I MAGGIO - 71100 - FOGGIA - FG

Abbiamo il piacere di confermarvi che, in relazione alle intese intercorse, siamo disponibili all'apertura a Vostro nome presso la Filiale di FOGGIA GIORDANO di **conti correnti in euro destinati alla gestione di depositi giudiziari (di seguito, il Conto o i Conti)** per consentirvi, nell'ambito delle procedure esecutive individuali mobiliari ed immobiliari di competenza, di gestire, secondo criteri di efficienza, le somme pervenute/da liquidare nell'ambito delle procedure stesse.

I Conti potranno essere accesi per essere destinati alle singole fasi di dette procedure e, in particolare:

Cauzioni (e Saldo Prezzo)	(fruttifero)
Spese	(fruttifero)
Aumento di Quinto	(fruttifero)
Custodie Giudiziarie	(fruttifero)
Piani di Riparto	(non fruttifero)
Conversione di Pignoramento	(fruttifero)
Creditori Irreperibili	(fruttifero)

Sui Conti, il Tribunale ed i soggetti da questo delegati ai sensi della vigente normativa (Delegati Utenti) potranno effettuare online operazioni di consultazione e dispositive mediante l'apposito "**Servizio di gestione telematica dei depositi giudiziari TRIBUN WEB (TRIBUN WEB)**".

Resta inteso che, in caso di Vostra richiesta di apertura, ciascun Conto sarà regolato dalle **NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE GESTIONE DEPOSITI GIUDIZIARI**, riportate in calce nella sezione 1 della presente Convenzione TRIBUN WEB (di seguito anche Convenzione); l'operatività su detti Conti sarà inoltre regolata dalle **Condizioni Generali del SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DEI DEPOSITI GIUDIZIARI TRIBUN WEB** di cui alla sezione 2 della presente Convenzione - con le connesse **NORME SUL RILASCIO DEGLI STRUMENTI DI ACCESSO** - che consente la gestione telematica di tutti i Conti allo stesso inizialmente- o successivamente collegati ed al quale il Tribunale aderisce sottoscrivendo la presente Convenzione.

Ciascun Conto sarà inoltre regolato (salve successive variazioni) alle condizioni economiche contenute nel Documento di sintesi unito al contratto di "Apertura conto corrente depositi giudiziari" di ciascun Conto eventualmente acceso nell'ambito della presente Convenzione, quale frontespizio del contratto stesso.

L'operatività dei Conti non comprende la convenzione di assegno.

La designazione della finalità del Conto dovrà essere definita dal Tribunale compilando e consegnando alla Banca l'apposita scheda, il cui fac simile è allegato alla presente Convenzione; in caso di accensione nella medesima giornata di più conti la scheda potrà essere riepilogativa.

La Banca si riserva di comunicarVi, in futuro, eventuali altre tipologie di conti correnti in euro destinati alla gestione dei depositi giudiziari per i quali può essere attivato il Servizio TRIBUN WEB.

Resta facoltà della Banca non accettare l'accensione di ulteriori Conti nell'ambito della presente Convenzione previa comunicazione scritta al Tribunale con un preavviso di 30 (trenta giorni); ciascun Conto in essere alla data resterà acceso, salvo esercizio della facoltà di recesso da parte della Banca o del Tribunale nei termini contrattualmente previsti, mentre il Servizio TRIBUN WEB resterà operativo fino al momento nel quale nessun Conto risulterà più in essere. Lo scioglimento per qualunque motivo del contratto relativo al Servizio TRIBUN WEB determina lo scioglimento automatico di tutti i Conti in essere alla data.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE GESTIONE DEPOSITI GIUDIZIARI

Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con il Tribunale

1) Nei rapporti con il Tribunale, UniCredit S.p.A. (di seguito, la Banca) osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 del Codice Civile; osserva altresì le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 - Oggetto del Contratto - Operazioni incluse- Operazioni escluse

1) Il Conto Corrente Depositi Giudiziari (il Conto) è destinato alla gestione dei depositi giudiziari indicati dal Tribunale nella richiesta di apertura del Conto stesso.

2) Possono essere effettuate, a valere sul Conto, esclusivamente le operazioni di seguito indicate:

- versamento di assegni circolari e contante
- bonifici SEPA
- pagamenti per cassa allo sportello
- richiesta di emissione di assegni circolari

3) La natura del Conto non consente di accedere a servizi più complessi, quali ad esempio la convenzione di assegno, che comporta la possibilità di disporre, mediante assegno, delle somme depositate in Conto e ogni altra operazione o servizio non espressamente previsti al secondo comma del presente articolo.

Art. 3 - Firme autorizzate e poteri di rappresentanza

1) Il Tribunale ed i soggetti a qualunque titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca (a titolo esemplificativo, i giudici, i dipendenti del Tribunale, i soggetti nominati custodi giudiziari ed i Professionisti delegati ai sensi della vigente normativa) sono tenuti a depositare la propria firma presso la Filiale ove il Conto è intrattenuto.

2) Il Tribunale ed i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle forme consentite dalle leggi vigenti.

3) Il Tribunale è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando i limiti delle facoltà loro accordate.

4) Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione conferita ad un soggetto a disporre sul Conto non determina revoca implicita delle autorizzazioni precedentemente conferite ad altri soggetti.

5) Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione - a mezzo di lettera raccomandata oppure presentata a mani - presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi due giorni lavorativi dal ricevimento, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Il Tribunale è tenuto a informare il rappresentante dell'intervenuta revoca e delle modifiche apportate alle sue facoltà.

6) Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse da quelle indicate al comma 5, non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

7) Il Tribunale sarà responsabile nei confronti della Banca dell'operato della persona delegata anche in relazione al risultato contabile del Conto.

8) Il Tribunale, nell'impegnarsi a conferire delega a persone naturalmente capaci, assume a proprio carico ogni responsabilità connessa all'esercizio della delega stessa e ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancanza delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 1389 Codice Civile per la validità delle operazioni compiute dalle persone delegate.

Il Tribunale assumerà direttamente le notizie relative alle operazioni compiute dalle persone delegate, esonerando la Banca da ogni informativa al riguardo.

Art. 4 - Invio della corrispondenza

Al Tribunale

1) L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, saranno fatti al Tribunale con pieno effetto all'indirizzo indicato nel Contratto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

2) Il Tribunale dovrà comunicare alla Banca eventuali variazioni del domicilio eletto con dichiarazione sottoscritta direttamente alla Filiale ove è intrattenuto il rapporto, ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento allo sportello medesimo.

Alla Banca

1) Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Tribunale diretti alla Banca vanno fatti pervenire alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto.

2) Il Tribunale curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Art. 5 - Utilizzo del Conto

Movimentazione del Conto

1) Salvo espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca ed il Tribunale relativi alle operazioni consentite a valere sul Conto, indicate al secondo comma dell'art. 2, sono regolati con annotazioni sul Conto.

Versamento di assegni circolari e Servizio di incasso

2) L'importo degli assegni circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile non appena decorsi i termini indicati nelle condizioni di cui al Documento di sintesi, che costituisce frontespizio e parte integrante del contratto di "Apertura conto corrente depositi giudiziari" dello specifico Conto, fermo restando che l'importo degli assegni potrà essere riaddebitato entro il termine di stornabilità indicato nel medesimo Documento di sintesi. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore o comunque alla stessa non imputabili, verificatesi presso la Banca medesima, presso società fornitrici di servizi di cui la Banca si avvalga e/o presso corrispondenti anche non bancari. A titolo esemplificativo si indicano gli scioperi del personale, alluvioni o altri eventi naturali che impediscano alla banca di operare, interruzioni o malfunzionamenti negli impianti telefonici o elettronici. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc).

3) La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi previsti - senza conferire al Tribunale alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

4) Qualora la Banca consentisse al Tribunale di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al comma 2 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso dei suddetti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 Codice Civile, ivi inclusa la facoltà di effettuare l'addebito in Conto e ciò anche nel caso in cui

abbia consentito al Tribunale di disporre anticipatamente dell'importo medesimo, fermo l'obbligo per la Banca di riconsegnare i titoli insoluti non appena in suo possesso. La Banca potrà effettuare l'addebito dell'insoluto, anche dopo la scadenza dei termini di cui sopra, purché ne abbia dato comunicazione al Tribunale entro tali termini.

5) Nell'espletamento del Servizio di incasso assegni, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge, e in specie moratorie, sospensioni o proroghe di termini; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi: in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza.

6) La Banca, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria Filiale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 C.C. e, comunque, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire da un proprio Corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto.

Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale la Banca si sia avvalsa.

7) Qualora il Tribunale abbia aperto il Conto "Creditori Irreperibili", trascorsi 180 gg. di permanenza delle somme depositate sul Conto infruttifero "Piani di Riparto", la Banca provvederà a trasferire autonomamente le giacenze di quest'ultimo Conto, senza necessità quindi di ulteriore indicazione da parte del Tribunale, sul Conto "Creditori Irreperibili".

Il Tribunale ha la facoltà di inibire il predetto trasferimento automatico dandone tempestiva comunicazione scritta alla Banca e comunque entro lo scadere del termine dei 180 gg.

8) Il Tribunale potrà variare il termine di 180 gg. per il trasferimento delle somme sul Conto "Creditori Irreperibili", previa comunicazione scritta alla Banca da effettuarsi mediante apposito modulo.

Art. 6 - Chiusura periodica del Conto - Regolamento degli interessi commissioni e spese - Recesso dal Contratto e/o dai contratti relativi ai Conti

Chiusura periodica del Conto

1) Qualora il Tribunale richieda l'apertura di un Conto fruttifero, gli interessi sono riconosciuti al Tribunale o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed indicata nel Documento di sintesi del contratto di "Apertura conto corrente depositi giudiziari" dello specifico Conto; in tale Documento di sintesi sono altresì riportate tutte le altre condizioni economiche applicate ai Conti.

2) I rapporti di dare ed avere relativi al Conto vengono regolati, con identica periodicità mensile (e cioè fine mese), portando in Conto - con valuta data di regolamento dell'operazione - gli interessi e le commissioni e le spese nella misura pattuita, nonché applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla liquidazione periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il Tribunale accetta espressamente la sopra indicata capitalizzazione degli interessi.

3) Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Recesso dal Contratto e dai contratti relativi ai Conti

4) Il Tribunale ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta e con il preavviso di 1 giorno, dal contratto relativo al Conto o dal presente Contratto o dal contratto per il servizio di gestione telematica dei depositi giudiziari TRIBUN WEB.

La Banca potrà recedere dal contratto relativo al Conto o dal presente Contratto o dal contratto per il servizio di gestione telematica dei depositi giudiziari TRIBUN WEB in qualsiasi momento con preavviso di 7 giorni ovvero, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno.

5) Il recesso dal Contratto o dal contratto per il servizio di gestione telematica dei depositi giudiziari TRIBUN WEB comporta il recesso da tutti i contratti relativi ai Conti; il recesso da uno o più contratti relativi ai Conti non comporta il recesso dal presente Contratto o dal contratto per il servizio di gestione telematica dei depositi giudiziari TRIBUN WEB. Il recesso dal Contratto o dai contratti relativi ai Conti o dal contratto per il servizio di gestione telematica dei depositi giudiziari TRIBUN WEB non comporta penalità o spese, provoca la chiusura del Conto e comporta il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.

Tempi massimi di chiusura del Conto

6) Dal momento della richiesta, i tempi massimi di estinzione del Conto sono pari a 10 giorni operativi.

7) L'estinzione del Conto può essere effettuata solo a seguito del pagamento da parte del Tribunale di tutto quanto dovuto.

Art. 7 - Approvazione estratto conto

1) L'estratto conto, è inviato dalla Banca, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 Codice Civile, con periodicità mensile, entro il termine di 30 giorni dalla fine del mese di riferimento.

2) Trascorsi 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento dell'estratto conto, il Tribunale, che non abbia ricevuto l'estratto conto, dovrà darne comunicazione scritta entro i successivi 30 giorni alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente, ai fini di un ulteriore invio.

3) Salvo quanto previsto al successivo comma 4, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno approvati dal Tribunale.

4) Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Tribunale può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria (dieci anni) decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accredito è fatta senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine di dieci anni ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca, sempre senza spese per il cliente, può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti, con facoltà di eliminare la partita dal conto; in particolare, la Banca potrà procedere, in qualunque momento e senza necessità di preventiva autorizzazione, all'addebito in conto delle eventuali somme accreditate al Tribunale che risultino non dovute o di pertinenza di terzi, dandogliene tempestiva comunicazione scritta.

5) Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 3 e 4, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate della Banca per conto del Tribunale dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione. Trascorsi sessanta giorni dalla ricezione, l'operato della Banca si intenderà approvato.

Art. 8 - Conto non movimentato

- 1) Qualora il Conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23 (euro duecentocinquanta/23), la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Conto e di inviare l'estratto conto, fatta salva l'applicazione delle disposizioni tributarie tempo per tempo vigenti.
- 2) Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero delle spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 9 - Effetti del recesso sull'esecuzione degli ordini

- 1) Qualora la Banca receda dal contratto relativo al Conto o dal presente Contratto o dal contratto per il servizio di gestione telematica dei depositi giudiziari TRIBUN WEB, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data coincidente o successiva a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma dell'art. 6.
- 2) Qualora il Tribunale receda dal contratto relativo al Conto o dal presente Contratto o dal contratto per il servizio di gestione telematica dei depositi giudiziari TRIBUN WEB, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini recanti data di esecuzione coincidente o successiva a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui all'art. 6.
- 3) Il Tribunale nell'esercitare il diritto di recesso può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti - comunicare alla Filiale della Banca presso il quale è intrattenuto il rapporto un termine di preavviso maggiore di quello indicato all'art. 6, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano eseguiti, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è diventato operante.
- 4) L'esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti viene effettuata dalla Banca entro i limiti della capienza del Conto.

Art. 10 - Modifica norme e condizioni

- 1) Ai sensi della vigente normativa la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare - anche in senso sfavorevole al Tribunale - le norme che disciplinano il presente Contratto e le condizioni economiche applicate ai singoli Conti, inviando una comunicazione contenente l'oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Tribunale potrà recedere dal Contratto e/o dai contratti relativi ai singoli Conti senza spese o altri oneri e, in sede di liquidazione del rapporto/dei rapporti, il Tribunale ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", sarà validamente effettuata in forma scritta, anche inserita in estratto conto, all'indirizzo indicato dal Tribunale. In alternativa, e con l'accordo del Tribunale, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole utilizzando tecniche di comunicazione a distanza. La modifica si intende accettata qualora il Tribunale non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica. Se non diversamente indicato, le modifiche si applicano a tutti i Conti.

In caso di variazione delle normative di cui al comma precedente, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Art. 11 - Esecuzione incarichi conferiti dal Tribunale - Definizione di giorni operativi

Esecuzione incarichi conferiti dal Tribunale

- 1) La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Tribunale nei limiti e secondo le previsioni contenute nel presente Contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto dandone tempestiva comunicazione al Tribunale.
- 2) In assenza di particolari istruzioni del Tribunale, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e, comunque, tenendo conto degli interessi del Tribunale e della natura degli incarichi stessi.
- 3) In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 Codice Civile, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Codice Civile, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
- 4) Il Tribunale ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile, l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Definizione di giorni operativi

- 5) Ogni riferimento ai giorni operativi contenuto nel Contratto deve essere riferito ai giorni operativi bancari.

Art. 12 - Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie

- 1) Nel caso in cui sorga una controversia tra il Tribunale e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Tribunale può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi - a disposizione nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito della Banca - nonché pubblicizzato sul sito stesso. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Tribunale non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Tribunale di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

- 2) Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Tribunale devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
- ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

3) Nel caso in cui sorga una controversia tra il Tribunale e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, con riferimento ai servizi di pagamento, il Tribunale può presentare un reclamo alla Banca, con le modalità di cui al comma 1. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'Aderente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l'eventuale altro termine tempo per tempo vigente.

Se il Tribunale non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma che precede può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Aderente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Tribunale devono comunque esperire il procedimento di mediazione di cui al comma 2.

4) Ferma la disciplina in materia di reclami, il Tribunale ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

5) La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e dei dipendenti nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

Art. 13 - Legge applicabile e lingua del contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana ed è redatto - così come gli atti successivi e/o integrativi allo stesso - in lingua italiana.

Art. 14 - Norme particolari per la gestione del Conto Corrente Gestione Depositi Giudiziari - Servizio di gestione telematica dei depositi TRIBUN WEB

Gestione telematica del Conto

1) Il Tribunale, può eseguire le operazioni descritte nell'art. 2, comma 2, con le modalità previste nelle **Condizioni Generali del SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DEI DEPOSITI GIUDIZIARI TRIBUN WEB** e nel presente art. 14.

Organizzazione del Conto

2) Nell'ambito di ogni Conto il Tribunale, attraverso TRIBUN-WEB e con le modalità descritte nelle relative Condizioni Generali, provvede ad aprire specifiche posizioni e relativi lotti intestate alle singole procedure giudiziarie; predispone le distinte con le disposizioni di versamento/prelievamento, le stampa, e le consegna alla Filiale della Banca dove intrattiene i rapporti, mentre in automatico viene spedito il flusso telematico in Filiale. Detta modulistica deve essere debitamente sottoscritta dal soggetto autorizzato.

Interessi, commissioni e spese

3) Qualora il Tribunale richieda l'apertura di un conto fruttifero, la Banca imputa gli interessi e le eventuali commissioni e spese, alle singole procedure/lotti. Per le somme depositate sui Conti Cauzione e Saldo Prezzo, gli interessi relativi alle singole procedure/lotti saranno riconosciuti fino all'ultima liquidazione mensile precedente l'approvazione del piano di riparto relativo alla specifica procedura/lotto.

Disposizioni impartite in via telematica

4) La Banca, ricevute le disposizioni di versamento / prelievamento impartite in via telematica attraverso TRIBUN WEB, si impegna ad effettuare le operazioni solo dopo aver verificato la completezza dei dati, la presenza delle previste firme di autorizzazione sulla modulistica cartacea, la loro rispondenza con gli "specimen" depositati, il riscontro tra il contenuto dei documenti cartacei e il flusso telematico.

Le disposizioni impartite da Delegati Utenti con profili autorizzati alla sottoscrizione elettronica nell'ambiente del Servizio verranno eseguite a seguito delle verifiche del corretto utilizzo delle credenziali di accesso e degli strumenti di autenticazione.

In presenza di anomalie e/o sospetti di falsità non verrà dato corso all'operazione e verrà sollecitamente interessato il Tribunale.

Disposizioni di versamento/accredito

5) Come previsto dall'art. 2, comma 2, possono essere versati/accreditati esclusivamente contanti o assegni circolari non trasferibili. Gli assegni circolari non trasferibili devono essere intestati al Tribunale/Professionista delegato; la Banca viene autorizzata, con la sottoscrizione di questo Contratto e senza assunzione di responsabilità, ad apporre la girata per l'incasso. Il giorno successivo al versamento/accredito la Banca consegnerà al Tribunale le singole ricevute dei versamenti. Le operazioni verranno registrate nella giornata di presentazione, a condizione che non vi siano irregolarità nella presentazione, che la Banca segnalerà tempestivamente al Tribunale. Termini diversi verranno di volta in volta concordati in relazione ai volumi ed ai tempi di consegna.

Disposizioni di versamento/accredito ricevute presso la Filiale.

6) Qualora il Conto possa ricevere versamenti da parte di terzi, il Tribunale si impegna a comunicare preventivamente ai soggetti che devono effettuare il versamento, oltre ai dati relativi al Conto, anche quelli relativi alla procedura/lotto sui quali la somma deve essere versata/accredita. In assenza di tali dati, la Banca si riserva di non eseguire l'operazione di versamento/accredito. La contabilizzazione di tali importi viene eseguita secondo quanto previsto al precedente comma 5.

Disposizioni di pagamento

7) Le operazioni di pagamento potranno essere eseguite per contanti, attraverso l'emissione di mandati di pagamento da parte del Tribunale a favore di incaricati dello stesso Tribunale, negli altri casi mediante l'emissione di assegni circolari non trasferibili, o mediante bonifico SEPA).

7.1 - Mandati di pagamento

I mandati di pagamento sono esigibili dal giorno operativo successivo alla consegna del mandato. L'identificazione dell'incaricato avverrà in base alle normative interne in vigore nella Banca; ove possibile, al fine di evitare situazioni di rischio, il Tribunale indicherà nei relativi "mandati di pagamento" gli estremi di un documento di riconoscimento.

7.2 - Emissione di assegni circolari

In caso di richiesta di emissione di assegni circolari, la Banca procederà all'emissione degli stessi entro quattro giorni operativi dal ricevimento della distinta cartacea. Gli assegni verranno spediti dalla Banca al beneficiario, mediante assicurata, con oneri a carico del beneficiario. Il Tribunale autorizza la Banca a trattenere le spese postali prima dell'emissione dell'assegno.

7.3 - Bonifici Bancari SEPA

Il bonifico SEPA è un bonifico in euro di importo non superiore a euro 500.000; il bonifico SEPA di importo rilevante è il bonifico in euro di importo superiore a euro 500.000 a favore di conto presso altra Banca.

Per l'esecuzione dell'ordine il Tribunale deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati: - nome, cognome o denominazione sociale del beneficiario;

- importo dell'ordine;
- il codice IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario;

In aggiunta, il Tribunale può fornire le seguenti informazioni:

- la data di esecuzione richiesta, da intendersi data nella quale il Tribunale chiede alla Banca di addebitare il Conto;
- la motivazione del pagamento.

Il consenso ad eseguire il bonifico è prestato mediante il conferimento della disposizione in via telematica e la successiva consegna alla Filiale della disposizione cartacea debitamente sottoscritta, ove necessario in dipendenza del profilo di abilitazione del soggetto che ha inserito al disposizione in via telematica. La revoca del consenso deve essere data con le medesime modalità. Qualora il Tribunale impartisca un ordine di bonifico singolo, la disposizione cartacea deve essere presentata se del caso alla Banca due giorni operativi precedenti rispetto a quella in cui si vuole che l'ordine sia eseguito.

Qualora il Tribunale impartisca un ordine di bonifico multiplo, la documentazione cartacea se del caso deve essere presentata alla Banca quattro giorni operativi precedenti rispetto a quella in cui si vuole che l'ordine sia eseguito.

L'ordine di bonifico in forma cartacea si considera ricevuto nello stesso giorno operativo in cui è stato consegnato se pervenuto alla Banca entro l'orario di apertura al pubblico della Filiale della Banca ove è aperto il Conto.

L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nel giorno operativo successivo. Il Conto viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

L'accredito alla banca del beneficiario avviene nel giorno operativo successivo alla data di esecuzione del bonifico.

7.4 - Bonifici SEPA stessa Banca

Il Bonifico SEPA stessa Banca è un bonifico disposto a favore di beneficiario che ha il conto presso UniCredit S.p.A.. Può essere disposto anche per un importo superiore a € 500.000.

Per l'esecuzione del Bonifico SEPA stessa Banca il Tribunale deve fornire le informazioni indicate nel precedente comma 7.3. **Per la ricezione dell'ordine, il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca si applica quanto previsto al precedente comma 7.3.**

Il Bonifico SEPA stessa Banca viene accreditato al beneficiario il giorno di esecuzione. Il Tribunale, tuttavia, può indicare una data di esecuzione. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato al beneficiario in tale data.

7.5 - Bonifici di importo rilevante

Il bonifico di importo rilevante è un bonifico SEPA di importo superiore a € 500.000 disposto a favore di beneficiario che non ha il conto presso la Banca.

Per l'esecuzione del bonifico di importo rilevante il Tribunale deve fornire le informazioni indicate nel precedente comma 7.3.

L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se pervenuto entro le ore 16:00. Per il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca si applica quanto previsto al precedente comma 7.3.

L'ordine di bonifico viene accreditato alla banca del beneficiario il giorno di esecuzione. Il Tribunale, tuttavia, può indicare una data di esecuzione. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato alla banca del beneficiario in tale data.

7.6 - Commissioni e spese per i bonifici

Il Tribunale autorizza la Banca a trattenerne dall'importo da bonificare ai sensi dei commi 7.3, 7.4 e 7.5 le relative commissioni e spese.

Art. 15 - Spese e oneri fiscali

Le spese e gli eventuali oneri fiscali sono addebitati sui Conti.

SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DEI DEPOSITI GIUDIZIARI TRIBUN WEB - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Servizio di gestione telematica dei depositi giudiziari TRIBUN WEB (in seguito: il Servizio o TRIBUN WEB) è destinato alla gestione, da parte del Tribunale, dei conti correnti per la gestione dei depositi giudiziari (di seguito, il Conto o i Conti). Il Servizio consente ai soggetti indicati dal Tribunale nei termini di cui agli artt. 4 e 5 (in seguito: Delegati Utenti), mediante l'utilizzo di un computer collegato alla rete Internet, di impartire istruzioni e disposizioni, nonché di disporre operazioni di pagamento o di richiedere operazioni di versamento previa compilazione della relativa documentazione (in seguito: Operazioni Dispositive), ovvero di richiedere informazioni (in seguito: Operazioni Informative), in nome e per conto del Tribunale, a UniCredit S.p.A. (in seguito: Banca), a valere sui Conti - collegati al Servizio ai sensi dell'art. 3 - intrattenuti dal Tribunale con quest'ultima, secondo le istruzioni operative dettagliate nel Manuale d'Uso - che costituisce parte integrante del presente Contratto - disponibile nella versione tempo per tempo aggiornata nell'ambiente protetto del Servizio stesso. Le Operazioni Dispositive e Informative (in seguito, congiuntamente: "Operazione/i") effettuabili tramite il Servizio sono elencate nel Manuale d'Uso.

L'accesso al Servizio avviene esclusivamente tramite la rete Internet (di seguito, Rete), della quale il Tribunale dichiara di conoscere i contenuti ed i componenti, quale sistema di comunicazione, assumendo a proprio carico tutti i rischi derivanti dalla trasmissione/ricezione dei dati sulla Rete stessa.

Per usufruire del Servizio, il Tribunale deve dotarsi di apparecchiature (PC, modem, browser, ecc.) idonee a permettere il collegamento alla Rete.

Le apparecchiature ed i programmi (di seguito, Stazione di Lavoro) utilizzati dal Tribunale devono:

- rispondere alle specifiche indicate nel Manuale d'Uso;
- essere mantenuti in condizioni di idoneità ed affidabilità;
- essere costantemente aggiornati in relazione ad ogni eventuale e successiva modifica del Manuale d'Uso.

Il Tribunale deve aver concluso un contratto, al quale la Banca rimane del tutto estranea, con un fornitore di servizi internet (di

seguito, Provider). Le spese di collegamento e di utilizzo della Rete nonché i costi delle apparecchiature necessarie per l'utilizzo del Servizio sono totalmente a carico del Tribunale.

In nessun caso, la Banca potrà essere chiamata a rispondere del cattivo o mancato funzionamento del Servizio e/o dei pregiudizi che dovessero derivare al Tribunale o a terzi per fatti e cause imputabili ad inefficienza della Stazione di Lavoro, al Provider o comunque alla fornitura per l'accesso alla Rete e, più in generale, ad ogni altro elemento di cui il Tribunale sia tenuto a dotarsi in ottemperanza alle norme che regolano il Servizio.

Art. 2 - Nell'ambito del Servizio, le Operazioni sono effettuate mediante computer collegato ad Internet ed, esclusivamente, mediante l'utilizzo delle "pagine" del sito Internet della Banca - indicate nel Manuale d'Uso - a ciò specificamente dedicate.

I Delegati Utenti, in ogni caso, non possono effettuare alcuna Operazione mediante posta elettronica.

La Banca non dà corso ad alcuna Operazione la cui esecuzione è richiesta tramite posta elettronica, e ciò senza dover fornire al Tribunale, od al Delegato Utente in questione, alcuna comunicazione al riguardo.

La Banca, in ogni modo, ha sempre facoltà di non eseguire le Operazioni richieste dai Delegati Utenti tramite il Servizio nei casi e con le modalità previsti, rispettivamente, dalle presenti Condizioni Generali e dal Manuale d'Uso. Di tale circostanza la Banca dà comunicazione al Delegato Utente e/o al Tribunale nei termini previsti, rispettivamente, dalle presenti Condizioni Generali, dal Manuale d'Uso o dalle Norme contrattuali che regolano i Conti collegati al Servizio.

Art. 3 - Possono essere collegati al Servizio i Conti per i quali il Tribunale, mediante sottoscrizione del relativo contratto di "Apertura conto corrente depositi giudiziari" ha comunicato per iscritto alla Filiale della Banca presso la quale è stato stipulato il Contratto (in seguito: Filiale appoggio) di volersi avvalere del Servizio.

Art. 4 - "Delegati Utenti" possono essere esclusivamente i magistrati, i dipendenti del Tribunale, i soggetti nominati custodi giudiziari, i professionisti delegati ai sensi della normativa vigente e gli altri soggetti cui la normativa vigente consente di operare sui Conti o di consultarli. Il Tribunale, all'atto dell'indicazione dei soggetti Delegati Utenti deve rilasciare alla Banca apposita dichiarazione attestante la sussistenza delle circostanze di cui al comma precedente. Il venir meno delle predette circostanze comporta la cessazione, per il Delegato Utente interessato, del diritto di utilizzare il Servizio trascorse 48 ore dalla ricezione, da parte della Banca, di comunicazione scritta del Tribunale al riguardo.

I Delegati Utenti, autorizzati ad effettuare Operazioni Dispositive tramite il Servizio:

- non possono porre in essere operazioni che eccedano i limiti contenuti nella delega;
- possono effettuare operazioni entro la disponibilità liquida dei Conti collegati al Servizio sui quali detti importi devono essere addebitati.

Art. 5 - Il Tribunale, nella "Dichiarazione di nomina dei Delegati Utenti" deve indicare le generalità, il domicilio dei Delegati Utenti stessi ed il relativo indirizzo di e-mail, specificando, per ciascuno di essi, se possono porre in essere Operazioni Dispositive e/o Informative.

Art. 6 - La Banca

A) entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione scritta di cui all'art. 7 di revoca, da parte del Tribunale, dell'autorizzazione ad utilizzare il Servizio conferita al Delegato Utente, vieta al Delegato Utente in questione, in via definitiva, di utilizzare il Servizio;

B) entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione scritta di cui all'art. 7 di modifica, da parte del Tribunale:

- della delega ad operare sui Conti collegati al Servizio conferita al Delegato Utente; ovvero

- nell'autorizzazione ad utilizzare il Servizio conferita al Delegato Utente;

adotta i conseguenti provvedimenti.

Le comunicazioni del Tribunale, di cui al comma precedente, sono opponibili alla Banca solo trascorsi i termini ivi specificati. La Banca considera sussistenti la delega e/o l'autorizzazione di cui al primo comma, nei termini in precedenza ad essa comunicati dal Tribunale, sino al giorno (incluso) in cui le pervengono le predette comunicazioni di revoca o di modifica, e ciò anche quando la revoca o la modifica sono state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Art. 7 - Delegati Utenti

Designazione soggetti delegati

Il Tribunale, si avvale nell'utilizzo del Servizio di soggetti specificamente designati (Delegati Utenti) che devono essere esclusivamente **soggetti muniti dei poteri a ciò necessari, restando pertanto la Banca esonerata da qualsiasi verifica e responsabilità al riguardo.**

Il Tribunale, inoltre, assume l'obbligo di informare i predetti soggetti sulle modalità di utilizzo del Servizio e sul contenuto delle norme tutte che lo regolano - garantendone da parte degli stessi la puntuale osservanza - nonché a tenerli puntualmente aggiornati sulle variazioni che fossero in seguito apportate.

Per la designazione dei Delegati Utenti - così come per la variazione o la revoca della designazione - il Tribunale deve utilizzare lo specifico modulo predisposto dalla Banca da consegnare - compilato e sottoscritto - alla Struttura di riferimento della Banca stessa; la designazione si intenderà recepita dalla Banca allorché il Tribunale riceverà comunicazione al riguardo dalla Banca.

Il Tribunale può assegnare, in sede di designazione o di variazione della designazione, a ciascun Delegato Utente una delle seguenti tipologie di abilitazione:

Profilo	Tipologia	Funzionalità autorizzate	Caratteristiche
A	INFORMATIVO	INFORMATIVA	Il Delegato Utente potrà compiere solamente le operazioni informative previste dal Servizio, in relazione alle Procedure/Lotti ad esso assegnati, nonché le operazioni che verranno rese disponibili in seguito, in base alle modalità contrattualmente stabilite.

B	INFORMATIVO/ DISPOSITIVO CARTACEO	INFORMATIVA/ FIRMA CARTACEA DISPOSIZIONI DI VERSAMENTO	Il Delegato Utente potrà compiere tutte le operazioni previste dal Servizio, sia informative che relative all'inserimento di disposizioni, oltre alla sottoscrizione delle sole disposizioni di Versamento in relazione alle Procedure/Lotti ad esso assegnati, nonché le operazioni quelle che verranno rese disponibili in seguito, in base alle modalità contrattualmente stabilite.
C	INFORMATIVO/ DISPOSITIVO CARTACEO	INFORMATIVA/ FIRMA CARTACEA DISPOSIZIONI DI ADDEBITO E VERSAMENTO	Il Delegato Utente potrà compiere tutte le operazioni previste dal Servizio, sia informative che relative all'inserimento di disposizioni, oltre alla sottoscrizione delle disposizioni sia di Versamento che di Prelevamento in relazione alle Procedure/Lotti ad esso assegnati, nonché le operazioni che verranno rese disponibili in seguito, in base alle modalità contrattualmente stabilite.
D	INFORMATIVO/ DISPOSITIVO ANCHE ELETTRONICO (FIRMA ELETTRONICA)	INFORMATIVA/FIRMA CARTACEA ed ELETTRONICA DISPOSIZIONI DI ADDEBITO E VERSAMENTO	Il Delegato Utente potrà compiere tutte le operazioni previste dal Servizio, sia informative che relative all'inserimento di disposizioni, in relazione alle Procedure/Lotti ad esso assegnati, oltre alla sottoscrizione delle disposizioni sia di Versamento che di Prelevamento, sia in modalità "cartacea" che in modalità "elettronica", tramite l'utilizzo di apparecchiatura di sicurezza UniCredit Pass, assegnatagli a seguito di sottoscrizione del relativo contratto di comodato, nonché le operazioni che verranno rese disponibili in seguito, in base alle modalità contrattualmente stabilite.
E ***	DISPOSITIVO/ INFORMATIVO ANCHE ELETTRONICO (RISERVATO TRIBUNALE FIRMA ELETTRONICA GIUDICE/CANCELLIERE)	INFORMATIVA/FIRMA CARTACEA ed ELETTRONICA DISPOSIZIONI DI ADDEBITO E VERSAMENTO / ESECUZIONE PIANI DI RIPARTO PER TUTTI I CONTI E TUTTE LE PROCEDURA	Il Delegato Utente potrà compiere tutte le operazioni di cui al Profilo E - automaticamente collegato a tutti i CIT ed a tutte le Posizioni/Lotti tempo per tempo aperte - nonché l'esecuzione dei piani di riparto connessi e le operazioni che verranno rese disponibili in seguito, in base alle modalità contrattualmente stabilite.

Credenziali di accesso e dispositivo di sicurezza

Ogni Delegato Utente deve disporre di:

- Codice di Adesione, da ritirare in Filiale;
- Busta PIN per la password di primo collegamento, da ritirare in Filiale;
- dispositivo per la generazione di password "usa e getta" UniCredit Pass Tribun (di seguito, Dispositivo) necessarie per disporre della password da digitare unitamente alle altre credenziali per l'accesso al Servizio e per autorizzare disposizioni ove il profilo del Delegato Utente lo contempli. Il Dispositivo verrà concesso al singolo Delegato Utente in comodato d'uso gratuito.

Le credenziali ed il dispositivo assegnati in qualità di Delegato Utente del tribunale non possono essere utilizzati nel caso in cui il soggetto designato acquisisca anche la veste di Delegato Utente per altro Tribunale dovendo in tal caso dotarsi di ulteriori specifiche credenziali ed ulteriore Dispositivo.

Fanno parte delle presenti Condizioni Generali, le previsioni di cui alla sezione **NORME CHE REGOLANO L'ASSEGNAZIONE DEL DISPOSITIVO UNICREDIT PASS TRIBUN PER L'UTILIZZO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DEI DEPOSITI GIUDIZIARI TRIBUN WEB riportate in calce.**

I Delegati Utenti vengono identificati dalla Banca, nell'ambito della fruizione del Servizio, esclusivamente attraverso la verifica di codici numerici denominati, rispettivamente, "Codici di Adesione" e "PIN" unitamente ad una password "usa e getta"; detti codici, differenti per ciascun Delegato Utente, consentono a questi ultimi di utilizzare il Servizio. La Banca dà corso alle Operazioni richieste tramite il Servizio, a rischio e sotto la responsabilità del Tribunale, dopo aver verificato la completezza dei dati, la presenza delle previste firme di autorizzazione sui documenti cartacei, ove previsti, e la loro rispondenza con gli specimen depositati, ed il riscontro tra il flusso telematico ed il documento cartaceo. I Codici di Identificazione sono consegnati dalla Filiale della Banca di riferimento della Convenzione TRIBUN WEB direttamente a ciascun Delegato Utente.

Art. 8 - Il Codice di Identificazione denominato PIN è noto esclusivamente ad ogni singolo Delegato Utente: il personale della Banca non è in grado di conoscerlo senza la collaborazione di quest'ultimo. Ogni Delegato Utente è tenuto a mantenere riservati i propri Codici, nonché a custodirli correttamente, con tutte le cautele indicate nel Manuale d'Uso avendo cura, in particolare, di non conservarli insieme e di non annotarli su un unico documento, restando egli responsabile - in solido con il Tribunale - di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito dei Codici di Identificazione da parte di chicchessia, nonché dal loro smarrimento o dalla loro sottrazione. In caso di sottrazione o uso non autorizzato dei Codici di Identificazione, il Delegato Utente o il Tribunale dovranno farne immediata denuncia alle Autorità competenti, nonché alla Filiale di appoggio, secondo le modalità indicate nel Manuale d'Uso. A ricezione della predetta comunicazione, la Banca sospende la possibilità per il Delegato Utente di utilizzare il servizio. Successivamente, la Banca può consentire nuovamente al Delegato Utente di utilizzare il Servizio, ovvero impedirgli definitivamente di utilizzarlo.

Art. 9 - Le Operazioni Dispositive di cui viene richiesta l'esecuzione tramite il Servizio prendono data a decorrere dal momento dell'avvenuto compimento delle verifiche a carico della Banca di cui all'art. 7. Non è possibile effettuare, tramite il Servizio, alcuna Operazione Dispositiva se al Servizio medesimo non è collegato, per qualunque motivo, almeno un Conto.

Art. 10 - La Banca invia al Tribunale conferma scritta dell'avvenuta esecuzione delle Operazioni Dispositive, ad essa richieste dai Delegati Utenti tramite il Servizio, attraverso le comunicazioni già previste dalle norme contrattuali che regolano i Conti.

Art. 11 - Il Tribunale, con la sottoscrizione della Convenzione per l'adesione al Servizio ed i Delegati Utenti, con la sottoscrizione, all'atto dell'accettazione della designazione, della dichiarazione di impegno ad utilizzare il Servizio in modo conforme alle norme che lo disciplinano, autorizzano la Banca a predisporre un sistema di registrazione, in via continuativa ed automatica, delle comunicazioni intercorrenti, nell'ambito del Servizio, mediante la rete Internet, fra i Delegati Utenti e la Banca. In considerazione della natura del Servizio e delle modalità con le quali lo stesso viene svolto, il Tribunale ed i Delegati Utenti, da una parte, e la Banca, dall'altra, dichiarano di attribuire efficacia probatoria alla registrazione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Art. 12 - La Banca s'impegna a prendere tutte le più opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del Servizio. Essa, peraltro, non è responsabile per qualsiasi utilizzo abusivo o per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso il Servizio conseguenti a cause imputabili a terzi, ovvero ad eventi al di fuori del suo controllo. La Banca non è responsabile per gli eventuali danni o molestie che potessero derivare al Tribunale o ai Delegati Utenti da parte di terzi, non conseguenti ad inadempimento, da parte della Banca medesima, delle obbligazioni poste a carico di quest'ultima dal Contratto.

Art. 13 - La Banca e il Tribunale -quest'ultima anche per il tramite dei Delegati Utenti - hanno facoltà, rispettivamente, di sospendere il Servizio, ovvero di chiederne la sospensione, nei casi e con le modalità previsti nel Manuale d'Uso. Il Servizio, una volta sospeso, può essere successivamente riattivato, ovvero fatto cessare definitivamente, con le modalità previste nel Manuale d'Uso. In particolare, la Banca si riserva la facoltà di sospendere o di far cessare il Servizio in qualunque momento, in relazione ad eventi connessi con la sicurezza del Servizio medesimo, o con il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato del Servizio medesimo, informando tempestivamente il Tribunale e/o i Delegati Utenti anche mediante e-mail, senza assumere responsabilità alcuna per tali eventuali temporanee sospensioni, anche se non preventivamente comunicate al Tribunale e/o ai Delegati Utenti.

Art. 14 - In caso di sospensione del Servizio, questo può essere successivamente riattivato, ovvero fatto cessare definitivamente, con le modalità previste nel Manuale d'Uso. In particolare la Banca si riserva la facoltà di sospendere o di far cessare il Servizio in relazione ad eventi connessi con la sicurezza, o con il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato dello stesso, informando tempestivamente il Tribunale e/o i Delegati Utenti anche mediante e-mail, senza assumere responsabilità alcuna per tale eventuale temporanea sospensione, ovvero per l'improvvisa cessazione del Servizio, anche se non preventivamente comunicata al Tribunale e/o ai Delegati Utenti.

Art. 15 - La sospensione del Servizio effettuata - per qualsiasi causa - ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13 e 14, non determina la sospensione o l'estinzione dei singoli Conti collegati al Servizio, i quali, pertanto, continuano a permanere e restano ad ogni effetto distinti l'uno dagli altri ed autonomamente disciplinati dalle rispettive Norme contrattuali e regolati alle rispettive condizioni economiche comunicate al Tribunale dalla Banca nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.

Art. 16 - In caso di morte ovvero di sopravvenuta incapacità di agire di alcuno dei Delegati Utenti, tali eventi e, correlativamente, gli eventuali atti di disposizione a valere sui Conti compiuti mediante il Servizio, utilizzando i Codici assegnati al Delegato Utente in questione, dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non sono opponibili alla Banca finché a questa non è stata comunicata notizia legalmente certa della morte, ovvero della sopravvenuta incapacità di agire dei soggetti richiamati, e cioè finché alla Banca non è stata prodotta documentazione idonea a comprovare il verificarsi dei suddetti eventi.

La possibilità per ciascun Delegato Utente di utilizzare il Servizio cessa entro 48 ore dalla ricezione, da parte della Banca, della suddetta notizia legalmente certa della morte ovvero della sopravvenuta incapacità di agire del medesimo.

Art. 17 -E' esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi che derivassero da: sospensione, rallentamento o cattivo funzionamento della rete Internet, del servizio telefonico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; serrate o scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; altre cause imputabili a terzi; in genere impedimenti o ostacoli che non possano essere superati con l'ordinaria diligenza. E' esclusa altresì ogni responsabilità della Banca per eventuali inesattezze contenute nei dati comunicati ai Delegati Utenti tramite il Servizio, corrispondenti a quelli memorizzati nei propri archivi centrali, che possono essere soggetti ad eventuali errori di contabilizzazione, per la rilevazione e correzione dei quali valgono le norme contrattuali che regolano i Conti collegati al Servizio.

Art. 18 - Ai sensi della vigente normativa la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare - anche in senso sfavorevole al Tribunale - le presenti Condizioni Generali, inviando una comunicazione contenente l'oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Tribunale potrà recedere dal Contratto senza spese o altri oneri e, in sede di liquidazione del rapporto, il Tribunale ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", sarà validamente effettuata in forma scritta, anche inserita in estratto conto, all'indirizzo indicato dal Tribunale. In alternativa, e con l'accordo del Tribunale, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole utilizzando tecniche di comunicazione a distanza. La modifica si intende accettata qualora il Tribunale non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica. In caso di variazione delle normative di cui al comma precedente, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Art. 19 - Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione del Contratto sono fatte dalla Banca, con pieno effetto, al Tribunale all'indirizzo indicato all'atto della stipulazione del Contratto.

Art. 20 - Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna delle parti può recedervi con preavviso di almeno quindici giorni, dandone comunicazione all'altra parte per iscritto con lettera raccomandata, ferma in ogni caso la facoltà di recedere, senza necessità di preavviso, per giusta causa, dandone pronta comunicazione all'altra parte. Il recesso dal presente contratto non comporta per il Tribunale spese o penalità. Il venire meno del Servizio determina lo scioglimento automatico dei contratti relativi ai Conti nei termini previsti nelle relative Norme.

Art. 21 - Per quanto non espressamente previsto, le presenti Condizioni Generali devono intendersi integrate dalle norme che regolano il Conto nonché da quelle contenute nelle deleghe conferite dal Tribunale a ciascun Delegato Utente.

Art. 22 - Il Tribunale assume ogni responsabilità per la conservazione, la custodia, l'uso, la protezione delle credenziali e del dispositivo fornite dalla Banca ai Delegati Utenti, impegnandosi a vincolare gli stessi all'assunzione di ogni necessario accorgimento affinché non vengano ceduti a terzi, in tutto o in parte, ovvero utilizzati da soggetti non

autorizzati; in caso di smarrimento, furto, manomissione, appropriazione indebita o uso non autorizzato, il Tribunale è tenuto a darne immediata comunicazione alla Banca, con le modalità e negli orari indicati nel Manuale d'Uso, affinché provveda al blocco del Servizio e dovrà consegnare alla Struttura della Banca di riferimento copia della relativa denuncia alle Autorità competenti.

Salvo il caso in cui il Delegato Utente abbia agito in modo fraudolento, il Tribunale non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo delle credenziali e del dispositivo smarriti, sottratti o utilizzati indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione alla Banca dell'avvenuto smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito effettuata in conformità a quanto previsto dal contratto. Salvo il caso in cui il Delegato Utente abbia agito in modo fraudolento, il Tribunale non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo delle credenziali e del dispositivo, sottratti o utilizzati indebitamente quando la Banca non ha assicurato la disponibilità degli strumenti per consentire la comunicazione di cui sopra. Salvo il caso in cui il Delegato Utente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza delle credenziali e del dispositivo, prima della comunicazione alla Banca dello smarrimento o furto degli stessi, la loro appropriazione indebita od il loro uso non autorizzato effettuata conformemente a quanto previsto dal contratto, il Tribunale non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo indebito delle credenziali e del Dispositivo conseguente al loro furto o smarrimento. Qualora il Delegato Utente abbia agito in modo fraudolento o - con dolo o colpa grave - non abbia utilizzato le credenziali ed il Dispositivo in conformità a quanto indicato nel contratto o non abbia comunicato, secondo le modalità indicate nel contratto stesso, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato degli stessi, il Tribunale sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate.

Art. 23 - Nel caso in cui sorga una controversia tra il Tribunale e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Tribunale può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi - a disposizione nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito della Banca - nonché pubblicizzato sul sito stesso. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Tribunale non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Tribunale di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

2) Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Tribunale devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure

- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

3) Nel caso in cui sorga una controversia tra il Tribunale e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, con riferimento ai servizi di pagamento, Il Tribunale può presentare un reclamo alla Banca, con le modalità di cui al comma 1. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'Aderente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l'eventuale altro termine tempo per tempo vigente.

Se il Tribunale non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma che precede può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Aderente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Tribunale devono comunque esperire il procedimento di mediazione di cui al comma 2.

4) Ferma la disciplina in materia di reclami, il Tribunale ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

5) La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e dei dipendenti nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

Art. 24 Il contratto è regolato dalla legge italiana ed è redatto - così come gli atti successivi e/o integrativi allo stesso - in lingua italiana. Per qualsiasi controversia fra il Tribunale e la Banca si applicano le leggi e la giurisdizione italiana.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSEGNAZIONE DEL DISPOSITIVO UNICREDIT PASS TRIBUN PER L'UTILIZZO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DEI DEPOSITI GIUDIZIARI TRIBUN WEB

Art. 1 - Per consentire al Tribunale di impartire alla Banca disposizioni di pagamento attraverso il Servizio TRIBUN WEB (di seguito Servizio) anche con modalità completamente elettroniche, la Banca concede il dispositivo UniCredit Pass Tribun, in comodato d'uso ai soggetti facoltizzati (Delegati Utenti) che il Tribunale indica nello specifico modulo di designazione, attribuendo loro le abilitazioni nell'ambito dei Profili Informativi e/o Dispositivi definiti.

Art. 2 - Il comodato sarà disciplinato dalle condizioni riportate nel riquadro in calce - parte integrante delle presenti NORME - che ciascun soggetto abilitato dovrà sottoscrivere ed accettare per ricevere il proprio esemplare del dispositivo hardware portatile - UniCredit Pass Tribun (cd. Token) - delle dimensioni di un portachiavi, che ha funzione di generare un nuovo codice numerico monouso. Il Token ha durata pluriennale e viene attivato al ritiro del dispositivo in Filiale da parte del soggetto abilitato.

Il Tribunale assume l'impegno di portare preventivamente a conoscenza del facoltizzato le Condizioni predette.

Art. 3 - Resta ovviamente inteso, tra il Tribunale e la Banca, che:

a) per le operazioni eseguite dagli Utenti abilitati con utilizzo della firma mediante UniCredit Pass Tribun la Banca non effettuerà i controlli di cui all'art. 14.4 delle Norme che regolano il conto corrente e le relative attività ivi previste rimangono ad esclusivo carico del Tribunale.

- b) Le operazioni dispositive di cui viene richiesta l'esecuzione con utilizzo di UniCredit Pass Tribun prendono data a decorrere dal momento dell'avvenuta verifica, da parte della Banca, dei Codici di Identificazione necessari per la loro esecuzione.
- c) Per l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, l'utilizzo dei Codici di Identificazione equivale al rilascio del consenso per l'esecuzione di operazioni di pagamento. L'ordine di pagamento si considera ricevuto dal momento dell'avvenuta verifica, da parte della Banca, dei Codici di Identificazione.
- d) Per poter essere eseguite con valuta beneficiario nella giornata successiva, le disposizioni di Pagamento per "bonifico" dovranno essere confermate tramite Token entro le ore 19,30. Oltre tale orario la data esecuzione verrà impostata al giorno successivo, con relativo slittamento della valuta beneficiario.
- e) Dal momento di ricezione, come sopra indicato, l'ordine di pagamento per "bonifico" potrà essere revocato solamente rivolgendosi alla Filiale di riferimento del Tribunale, entro l'orario di apertura della stessa.
- f) In caso di smarrimento o sottrazione del Token si deve procedere immediatamente alla sospensione temporanea del Servizio per l'utenza collegata, con le seguenti modalità:
- attivando la funzione di blocco automatico del Servizio, inserendo un codice personale con PIN errato per 4 (quattro) accessi consecutivi al sistema;
 - in alternativa rivolgendosi direttamente alla Filiale che provvederà al blocco temporaneo del Servizio.
- g) In caso di sottrazione del Token, il soggetto legittimato dovrà sporgere regolare denuncia alle Autorità competenti inoltrandone copia alla Filiale, mentre in caso di smarrimento sarà sufficiente darne immediata notizia alla Filiale; per riattivare il Servizio bloccato lo stesso dovrà presentare una richiesta scritta (previa consegna di copia della denuncia sopra citata, se necessario) alla propria Filiale, che provvederà a consegnare un nuovo Token.
- h) Nel caso in cui il blocco sia stato predisposto per motivi diversi da quello del furto o dello smarrimento, si potrà invece decidere se mantenere il Token originario ovvero chiederne la riemissione e/o sostituzione.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL COMODATO D'USO DI UNICREDIT PASS TRIBUN

Art. 1 - Oggetto del comodato

Viene concesso in comodato gratuito UniCredit Pass Tribun, dispositivo hardware token, dotato di display ed in grado di generare codici numerici monouso (di seguito, password).

UniCredit Pass Tribun (di seguito, token) ha dimensioni ridotte (es. portachiave) ed è contrassegnato da codice numerico.

Il token viene concesso dalla Banca in comodato a persona fisica (di seguito, Comodatario) abilitato nell'ambito del Servizio TRIBUN WEB da parte di Tribunale aderente a tale Servizio.

Art. 2 - Determinazione dell'uso

Il token potrà essere utilizzato per acquisire le password usa e getta richieste di volta in volta nell'accesso e nell'utilizzo del Servizio TRIBUN WEB, anche unitamente ai codici identificativi (Codice di Adesione e PIN).

E' espressamente vietato ogni diverso utilizzo, così come la consegna del dispositivo a terzi per qualunque ragione.

Art. 3 - Durata del comodato

Il comodato avrà durata dalla data di consegna del token fino alla scadenza del dispositivo; la scadenza viene indicata sul display del dispositivo che inizierà a lampeggiare 3 mesi prima dell'effettivo spegnimento del dispositivo stesso.

Alla scadenza il token dovrà essere restituito alla Filiale della Banca che ne ha curato il rilascio; il Comodatario potrà richiedere, qualora disponga dei necessari requisiti, il rilascio di un nuovo token (previa sottoscrizione del relativo contratto).

Art. 4 - Attivazione del token

Il token viene attivato dalla Banca entro le ore 24 (ventiquattro) del giorno successivo al ritiro da parte del Comodatario presso la Filiale, previa sottoscrizione del relativo contratto di comodato.

Il token viene consegnato nello stato di conservazione e nelle condizioni idonee all'uso determinato tra la Banca ed il Comodatario.

Art. 5 - Conservazione del token

Il Comodatario ha l'obbligo di custodire e conservare il token con diligenza, separatamente dagli altri Codici Identificativi del Servizio TRIBUN WEB, e di servirsene appropriatamente per l'uso cui è destinato astenendosi da qualunque intervento sullo stesso.

In caso di smarrimento/sottrazione il Comodatario dovrà attenersi alle istruzioni contenute nel contratto relativo al Servizio TRIBUN WEB. Per garantire il corretto funzionamento del token dovranno essere in ogni caso adottati i seguenti accorgimenti:

- temperatura di utilizzo da 0° C a 45° C;
- umidità massimo 85%;
- resistenza all'acqua 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti.

Art. 6 - Restituzione del token

Il Comodatario deve restituire il token alla Banca alla scadenza del comodato nonché qualora la Banca stessa lo richieda in relazione al mancato adempimento degli obblighi di cui art. 5 ovvero qualora vengano meno i presupposti di utilizzo.

Il token può altresì essere restituito alla Banca dal Comodatario in qualunque momento, senza obbligo di motivazione; ciò determina l'impossibilità di accedere all'ambiente protetto del Servizio TRIBUN WEB e quindi la perdita della qualità di Delegato Utente designato dal Tribunale aderente al Servizio.

Il Comodatario potrà restituire il token senza alcun onere, chiedendone la sostituzione, qualora manifesti malfunzionamenti non connessi a mancato rispetto delle istruzioni d'uso e di conservazione.

Art. 7 - Rinvio

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel codice civile in tema di contratto di comodato.

Art. 8 - Legge applicabile e Foro competente

1) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Comodatario medesimo.

A conferma della presente, Vi preghiamo di volerne cortesemente restituire copia da Voi sottoscritta per accettazione e benessere di quanto in essa riportato; Vi preghiamo inoltre di approvare specificamente le dichiarazioni e le clausole di seguito riportate.

Vi ringraziamo della preferenza accordataci e Vi porgiamo i nostri distinti saluti.

Luogo e data FOGGIA , 26/03/2021

UniCredit S.p.A.
Filiale FOGGIA-GIORDANO

all.to - Scheda designazione Conti

DICHIARAZIONI GENERALI

- Dichiariamo di avere preso visione e di approvare le condizioni tutte riportate nel presente atto
- Dichiariamo altresì che intendiamo avvalerci del Servizio TRIBUN WEB nei termini sotto indicati

SERVIZI ABILITATI - INTERNET
OPERATIVITA' CONSENTITA INFORMATIVA SI - DIPOSITIVA SI

- Richiediamo l'invio dell'estratto conto di ogni Conto con periodicità mensile e l'invio del Documento di sintesi relativo con periodicità annuale.
- Eleggiamo domicilio, ai fini dell'invio della corrispondenza in relazione alla presente Convenzione, ai conti che verranno eventualmente accese nonchè in relazione al Servizio TRIBUN WEB in FOGGIA.

Luogo e data FOGGIA, 26/03/2021

(Firma del Tribunale)

IL PRESIDENTE VICARIO
Dott. Antonio CIVITA

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Dichiariamo di avere soffermato la nostra particolare attenzione sulle seguenti clausole, che approviamo specificamente ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile:

NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE GESTIONE DEPOSITI GIUDIZIARI

- Art. 2 - c.2 e 3 operazioni incluse ed escluse
- Art. 3 - c. 5, 6, revocche e modifiche rappresentanza; c. 7, responsabilità operato del delegato; c. 8, capacità del rappresentante e del rappresentato, deroga all'art. 1389, c. 1, Codice Civile;
- Art. 5 - c. 4, facoltà della Banca di stornare assegni e titoli versati; c. 5 e 6, esonero responsabilità nei servizi di incasso;
- Art. 6 - c. 1, 2 e 3, capitalizzazione degli interessi a seguito della chiusura periodica e della chiusura definitiva; c. 4 recesso unilaterale, c. 5 effetti del recesso sui contratti in essere
- Art. 7 - c. 3 e 4, termini per l'impugnazione dell'estratto conto;
- Art. 9 - effetti del recesso sugli ordini già impartiti;
- Art. 10 - facoltà della Banca di modificare le norme e le condizioni economiche del rapporto;
- Art. 13 - legge applicabile e lingua del contratto;
- Art. 14 - c. 3, interessi commissioni e spese; c. 6, versamenti / accreditamenti da terzi.

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO TRIBUN WEB

SOGGETTI FACOLTIZZATI AD UTILIZZARE IL SERVIZIO - ATTIVAZIONE

- Punto 3 - Piena validità delle operazioni disposte dal delegato Utente dei flussi elettronici dallo stesso inviati
- Punti 4 e 5 - Esonero da responsabilità per la Banca

CLAUSOLE CONTRATTUALI

- Art. 2- c. 4 Facoltà della Banca di non eseguire le Operazioni richieste tramite il Servizio
- Art. 4 - c. 1 - Cessazione, per il delegato Utente, della possibilità di utilizzare il Servizio dopo la ricezione, da parte della Banca, di comunicazione scritta del Tribunale attestante il venir meno delle circostanze di cui allo stesso comma
- Art. 6 - c. 2 - Limiti all'opponibilità alla Banca delle comunicazioni di revoca o modifica delle deleghe/autorizzazioni conferite dal tribunale al Delegato Utente; termine entro cui vige la presunzione assoluta di sussistenza delle predette deleghe/autorizzazioni
- Art. 7 - Accertamento in merito alla legittimazione dei soggetti che hanno richiesto l'esecuzione di Operazioni tramite il servizio - Verifiche sulle Operazioni
- Art. 8 - c.2 e 3 Onere di custodia dei Codici di identificazione e conseguente responsabilità del Delegato Utente; obbligo di denuncia in caso di sottrazione o uso non autorizzato dei Codici
- Art. 11 - Autorizzazione alla registrazione delle comunicazioni - valore probatorie delle registrazioni
- Art. 12 - Esonero della Banca da responsabilità
- Art. 13 e art. 14 - Facoltà della Banca di sospendere o di far cessare il Servizio; esonero della Banca da responsabilità
- Art. 16 - Opponibilità alla Banca della morte o della sopravvenuta incapacità di agire dei Delegati Utenti, nonchè degli atti dispositivi successivi a tali eventi; cessazione della possibilità, per ciascun facoltizzato, di utilizzare il Servizio
- Art. 17 - Esonero della Banca da responsabilità
- Art. 18 - Facoltà della Banca di modificare le norme e le condizioni del contratto
- Art. 20 - Facoltà della banca di recedere dal Contratto, senza preavviso, per giusta causa
- Art. 22 - Responsabilità del Tribunale per utilizzo non autorizzato delle Credenziali e del dispositivo.

Luogo e data FOGGIA, 26/03/2021

(Firma del Tribunale)

IL PRESIDENTE VICARIO
Dott. Antonio CIVITA

Diamo atto che un esemplare del presente atto da Voi sottoscritto, composto di complessive 13 pagine, progressivamente numerate in calce e redatte su 7 fogli separati tra loro, ci viene da Voi consegnato.

Luogo e data FOGGIA, 26/03/2021

(Firma del Tribunale)

IL PRESIDENTE VICARIO
Dott. Antonio CIVITA

